CAMERA DEI DEPUTATI N. 3252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POGGIOLINI

Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Presentata il 14 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il processo di integrazione europea, con le conseguenti modifiche tendenti a rendere uniformi ed omogenei i mercati nazionali, impone anche al nostro Paese di prevedere una normativa a tutela dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti. La sensibilità verso tale esigenza è andata crescendo negli ultimi anni, anche ad opera di numerose associazioni che sono sorte spontaneamente soprattutto nelle metropoli, richiamando l'interesse di giornali, televisioni e radio non solo sugli aspetti paradossali di alcuni casi eclatanti, ma anche sulla necessità di istituire organismi di garanzia e criteri di giudizio obiettivi sui beni ed i servizi prodotti o immessi nel mercato in Italia. Si tratta, da un punto di vista giuridico, di dare attuazione piena al dettato dell'articolo 24 della Costituzione (azione in giudizio a tutela dei diritti), nonché dell'articolo 41, secondo e terzo comma (limiti alla libertà dell'iniziativa economica). Anche in questo, come in altri settori della tutela dei diritti dei cittadini, si tratta di avviare procedure che impongano, a monte, una politica di prevenzione di tutte quelle forme di speculazione economica fondate su princìpi diversi da quelli dell'utilità sociale e del progresso della Nazione. Ciò tuttavia non esclude l'importanza di organismi che partecipino

a tutte le fasi della formazione di una volontà comune, anche legislativa, in settori che hanno una immediata ripercussione sul diritto dei cittadini a fruire di prodotti e servizi sicuri, di prezzo equo e di qualità certa.

In molti casi potrebbe, inoltre, insorgere l'esigenza da parte del consumatore di cercare un punto d'appoggio per le azioni connesse al risarcimento di danni subiti o alla verifica della qualità e quantità del bene o del servizio pagato. Si tratta di una questione che si manifesta esplicitamente nella nostra società con un senso di insoddisfazione generale e diffusa, accresciuto dalla consapevolezza di non poter far nulla per contrastare i piccoli e grandi soprusi quotidiani.

La tutela dei diritti del cittadino da parte di organismi istituiti per legge potrebbe offrire invece un valido supporto alla crescita democratica ed al progresso civile del Paese, in un settore dove non sempre altri *partner* europei sono riusciti a proporre soluzioni al passo con le crescenti esigenze di trasparenza, di buona amministrazione, di comunanza di fini e di veridicità qualitativa e quantitativa dei mercati, richieste dalle popolazioni.

In tal senso, la presente proposta di legge mira ad istituire quei princìpi e quegli organismi in grado di svolgere, con la più completa partecipazione dei cittadini, rappresentati dalle associazioni di consumatori, i compiti di sorveglianza, controllo e tutela dei consumatori e degli utenti. In particolare, si è cercato di evitare che anche gli organismi di nuova istituzione vengano guastati dalla presenza di forze egemoni del movimento di difesa dei consumatori. In questo settore è importante che le forze sociali siano effettivamente rappresentative delle esigenze di base e non diventino dei nuovi centri di potere, nei quali perseguire compromessi ed accordi sulle regole del mercato. Esistono già i luoghi per questo tipo di mediazioni, dalle quali gli organismi di garanzia per i consumatori devono essere sollevati, dovendosi essi limitare ad un'azione più precisa e diretta di difesa di diritti messi in discussione.

L'articolo 1 detta i princìpi cui la legge deve ispirarsi per perseguire finalità di interesse comune e di elevato valore sociale, in particolare la tutela giurisdizionale dei diritti.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Segretariato generale per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, con compiti di promozione, coordinamento e programmazione delle azioni pubbliche in questo settore.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di controllo sull'attività del Segretariato.

L'articolo 4 istituisce presso il Segretariato il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui fanno parte un numero limitato di associazioni di consumatori, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri avendo cura di verificare la presenza in più associazioni dei medesimi soggetti promotori (ad esempio sindacati). Inoltre le associazioni ammesse devono aver svolto attività da almeno cinque anni.

L'articolo 5 attribuisce al Consiglio di cui all'articolo 4 compiti consultivi, di programmazione e di studio.

L'articolo 6 richiama le regioni all'emanazione di una normativa in materia che coinvolga gli enti locali, nel rispetto dei princìpi della legge statale.

L'articolo 7 istituisce il Fondo nazionale per la tutela del consumo, con il quale si potranno finanziare i programmi approvati dal Segretariato ed i progetti specifici avanzati da associazioni di consumatori anche non rappresentate nel Consiglio.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria per una spesa valutata in 30 miliardi di lire nel triennio 1993-1995.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La Repubblica garantisce gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti alla salvaguardia del diritto alla salute, del diritto all'informazione ed alla parità di trattamento, nonché alla tutela della sicurezza, libertà e dignità umana, assicurando la tutela giurisdizionale degli interessi individuali e collettivi e promuovendo azioni di educazione e sensibilizzazione culturale.

ART. 2.

(Istituzione del Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Segretariato per le politiche di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Al Segretariato di cui al comma 1 spetta:

a) promuovere il coordinamento delle attività di difesa dei consumatori e degli utenti nei rapporti con il Parlamento, il Governo, le regioni, gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli organismi internazionali e comunitari;

b) favorire la stipula di accordi collettivi, anche per la soluzione di controversie, tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le imprese e gli enti di produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gli accordi possono essere approvati anche parzialmente, senza pregiudizio di efficacia per le parti contraenti;

c) trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, sullo

stato di attuazione e sull'applicazione della presente legge;

d) definire i programmi annuali di indirizzo per l'utilizzazione, da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei finanziamenti a carico del Fondo di cui all'articolo 7, gestendo la fase di erogazione degli stessi.

ART. 3.

(Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione parlamentare per i problemi dei consumatori e degli utenti, composta da quindici deputati e quindici senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi parlamentari e, comunque, garantendo la rappresentanza di almeno un parlamentare per ogni gruppo che non abbia espressamente rinunciato alla designazione.

2. La Commissione elegge fra i suoi membri l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vice presidente e da due segretari.

3. La Commissione:

a) controlla l'attività del Segretariato di cui all'articolo 2;

b) esamina le relazioni annuali di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, predisposte dal Segretariato nonché i programmi annuali di attività ed i rendiconti di gestione del Fondo di cui all'articolo 7;

c) promuove indagini conoscitive in tema di tutela dei consumatori e degli utenti;

d) può esprimere il proprio parere sui progetti di legge concernenti i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti e sulle petizioni in materia;

e) richiede pareri al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4.

ART. 4.

(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Presso il Segretariato di cui all'articolo 2 è istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, composto da:

a) il presidente, eletto dai componenti del Consiglio tra esperti della materia che, al momento della designazione, non facciano parte del Consiglio medesimo;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, dell'ambiente e della pubblica istruzione;

c) tre rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) uno o più rappresentanti per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti aventi diritto ai sensi dei commi 3 e 4, per un numero complessivo non inferiore a dodici.

2. È consentita la nomina di supplenti, nonché la partecipazione ai lavori del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, in occasione di riunioni dedicate ad approfondimenti su temi specifici, di esperti designati dai componenti del Consiglio medesimo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere nazionale, in numero non superiore ad otto, aventi diritto alla partecipazione al Consiglio, secondo i criteri stabiliti al comma 4.

4. Le associazioni ammesse a designare i propri rappresentanti nel Consiglio devono possedere i seguenti requisiti:

a) statuto redatto nella forma di atto pubblico, che preveda quale scopo esclu-

sivo la difesa dei consumatori e degli utenti, l'assenza di finalità di lucro e l'organizzazione democratica dell'attività associativa;

b) presenza organizzata in almeno cinque regioni e da almeno cinque anni;

c) trasparenza delle entrate e pubblicità dei bilanci;

d) comprovata continuità dell'attività e sua rilevanza esterna;

e) assenza di legami diretti o indiretti con enti o organizzazioni che esercitino a qualunque titolo attività produttive, commerciali o di servizio.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, accertati i requisiti di cui al comma 4, verifica che le medesime organizzazioni non siano presenti quali componenti o promotori di più di una associazione, nel qual caso chiede alle associazioni interessate di avanzare la richiesta a nome di una sola di esse, nel rispetto dei limiti numerici di cui ai commi 1, lettera *d)*, e 3.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e procede alla prima convocazione del Consiglio medesimo.

7. I componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti restano in carica per cinque anni, al termine dei quali si provvede al rinnovo delle nomine nei modi e nei termini di cui al presente articolo.

ART. 5.

(Competenze del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti:

a) promuove l'iniziativa delle pubbliche amministrazioni, elaborando programmi annuali di attività, organizzando sottocommissioni di lavoro e udienze di esperti e sollecitando iniziative ed inter-

venti, a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

b) svolge attività di studio per l'adeguamento della legislazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti, al fine di consentire alle associazioni operanti in tale campo di concorrere alla definizione delle scelte amministrative in materia;

c) esprime pareri su richiesta della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3;

d) esprime pareri sulla definizione dei programmi annuali di attività da parte del Segretariato di cui all'articolo 2.

ART. 6.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie funzioni legislative ed amministrative, promuovono la tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti, osservando i princìpi di cui all'articolo 1 e favorendo l'istituzione di organismi di garanzia su scala territoriale.

2. Le regioni esercitano le funzioni di cui al comma 1 delegandole ai comuni ed alle province.

3. Le regioni trasmettono annualmente al Segretariato di cui all'articolo 2 una relazione sulle attività promosse a difesa dei consumatori e degli utenti.

ART. 7.

(Fondo nazionale per la tutela del consumo).

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo, denominato « Fondo nazionale per la tutela del consumo », i cui contributi sono destinati a finanziare l'attività del Segretariato di cui all'articolo 2, nonché programmi e progetti specifici di attività presentati da associazioni di consumatori e di utenti, anche non rappresentate nel Consiglio di cui all'articolo 4. Per ciascuno degli anni

1993, 1994 e 1995 la dotazione di tale capitolo di bilancio è di lire 10 miliardi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento di gestione del Fondo di cui al comma 1. Il regolamento prevede la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e di utenti, al fine di sostenere programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di rilevanza esterna, ivi compresi convegni e pubblicazioni. Il regolamento prevede altresì il finanziamento, anche totalmente a carico del Fondo, di progetti specifici di interesse collettivo.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il triennio 1993-1995, si provvede attraverso il parziale trasferimento delle somme iscritte al capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, al capitolo istituito ai sensi dell'articolo 7, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica